SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° agosto 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 8 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra . . . . Pag. 3

DECRETO 9 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna . . . . Pag. 5

DECRETO 25 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° luglio 1996, terza e quarta tranche . . . . Pag. 10

DECRETO 25 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1996, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 11

DECRETO 25 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1996, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 13

DECRETO 25 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 14

Ministero delle finanze

DECRETO 14 giugno 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria europea 1996 - Cavalcata Aleramica di Alessandria e Maratona d'Italia di Carpi. Pag. 16

DECRETO 18 giugno 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale della «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia», del «Trofeo dei Templi di Agrigento» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme». Pag. 18

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 10 luglio 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 40° anniversario del «Rapporto Spaak» e nascita della CEE, nel valore di L. 750 . . . Pag. 19

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 23 luglio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Forlì, Modena, Parma e Piacenza . . . Pag. 20

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 18 luglio 1996.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Alessandria, Belluno, Bologna, Chieti, La Spezia, Lecce, Pisa, Reggio Calabria, Teramo, Verona e Vicenza . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Finanziamento di progetti della regione Lazio compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1996.

Rettifica al decreto rettorale 1° aprile 1996 recante approvazione dello statuto del policlinico universitario . . . Pag. 28

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . Pag. 32

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . Pag. 33

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza della Repubblica: Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri Pag. 43

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Marisa Bellisario», in Roma . . . Pag. 43

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 1° giugno 1996, n. 297, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» . Pag. 43

Trasferimento di notai . . . Pag. 43

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 31 luglio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . Pag. 44

Ministero della difesa: Rettifica di decreti di conferimento di decorazioni al valor militare . . . Pag. 44

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i magazzini generali . Pag. 44

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . Pag. 44

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . Pag. 47

Approvazione del nuovo statuto della Lega nazionale cooperative e mutue, in Roma . . . Pag. 48

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale cooperative italiane, in Roma . . . Pag. 48

Università di Reggio Calabria: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 48

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 12 giugno 1996 dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 1996) . . . Pag. 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e le proposte dei disciplinari di produzione relative ai vini «Chianti» e «Chianti classico».

96A4822

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra;

Vista la delibera del 20 gennaio 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 19 e 22 - 23 (Norme transitorie) dello statuto, nonché l'inserimento dell'art. 24 (Norme transitorie) nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 19 e 22 - 23 (Norme transitorie) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra, nonché l'inserimento dell'art. 24 (Norme transitorie) nello statuto medesimo secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO

Art. 1.

La «Fondazione Cassa di risparmio di Volterra» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni e dal presente statuto.

Essa è la continuazione della Cassa di risparmio di Volterra fondata nel 1893 dal locale Monte Pio — istituito in Volterra il 18 dicembre 1494 — con la denominazione di Cassa di risparmio della Città di Volterra, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto n. 24391/8301 del 6 agosto 1992 del notaio dott. Francesco Marcone, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto ministeriale n. 436037 del 25 luglio 1992. La Fondazione ha la sua sede in Volterra ed ha durata illimitata

Art. 2.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Volterra, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della cultura — con particolare riguardo alla tutela dell'artigianato e del patrimonio artistico e culturale locali — della sanità, della viabilità, della tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Le modalità di intervento nei settori specificati nel comma precedente sono disciplinate da apposito regolamento, di cui all'art. 5 della direttiva Ministro del tesoro 18 novembre 1994.

La Fondazione opera attraverso la definizione periodica di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o attraverso la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati interessati e raccordando la propria attività con quella di enti aventi analoghe finalità, anche mediante la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, la Fondazione definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali d'intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

La Fondazione può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, nel regolamento citato al secondo comma del presente articolo.

La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria fintanto che ne è titolare e può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro istituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, escludendo comunque l'assunzione di responsabilità illimitata.

La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria, né detenere partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria; essa può invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e finanziarie.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria e dagli eventuali cespiti e attività non conferite; le variazioni del patrimonio iniziale non comportano la modifica del presente statuto.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti e riserve di qualsiasi specie, anche derivanti da attività svolte o dalle partecipazioni detenute;

liberalità a qualsiasi titolo ricevute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

La Fondazione destinerà ogni anno una quota pari a un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti a riserva di cui al comma seguente, alla costituzione di fondi speciali previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

La Fondazione, fino a quando detiene il controllo della società conferitaria, accantona una quota non inferiore al dieci per cento dei dividendi derivanti dalla partecipazione della stessa, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della conferitaria.

La riserva può essere investita in titoli emessi dalla società conferitaria o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero costituita in depositi presso la conferitaria stessa.

Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.

I debiti con società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate alla Fondazione dalle società stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio dell'Ente secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e l'accantonamento destinato alla riserva di cui al quarto comma dell'art. 3;

eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

La Fondazione può inoltre assumere, in seguito a lasciti e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni culturali e sociali.

TITOLO III

O R G A N I

Art. 5.

Sono organi della Fondazione:

l'assemblea dei soci;

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori;

il segretario generale.

Art. 8.

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza. Per le nomine dei soci, l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare in consiglio la presenza di esponenti in possesso di requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione;

sulla elezione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri;

sulla elezione dei revisori;

sulla misura delle indennità di carica per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, nonché la eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, sulla emanazione e sulle modifiche del regolamento, nonché sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da non meno di dieci e non più di dodici consiglieri.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I componenti del consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

I consiglieri devono essere scelti anche secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente, devono godere dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti del consiglio di amministrazione ed i soci della Fondazione.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della Cassa di risparmio di Volterra S.p.a. o di società da quest'ultima partecipate, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti o affini fino al terzo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rieletto per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione è investito del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, del potere di deliberare in materia di modifiche dello statuto, nonché del potere di emanare, approvare e modificare il regolamento.

Art. 16.

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori effettivi e da due supplenti, con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

I revisori sono nominati dall'assemblea dei soci; di essi almeno uno dei revisori effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere nuovamente rieletti o nominati.

Devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un componente effettivo del collegio, ne assume la carica un revisore supplente fino alla scadenza del mandato del revisore decaduto.

Art. 18.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

Ai componenti del collegio dei revisori spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Detto rimborso spetta anche ai componenti delle commissioni tecniche e scientifiche consultive, di cui all'art. 11.

Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepisca una remunerazione annua, se il cumulo dei compensi spettanti al medesimo, compreso quello riconosciuto dalla Fondazione, supera il doppio del compenso più alto, l'eccedenza andrà riversata alla Fondazione. In tali calcoli non si tiene conto delle medaglie di presenza, alle quali l'interessato ha comunque diritto.

Art. 19.

Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, qualora esistano, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. In mancanza delle sopracitate strutture, può avvalersi di quelle della società conferitaria.

Il segretario generale sovrintende al coordinamento funzionale ed organizzativo della Fondazione, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, ed assiste alle riunioni dell'assemblea.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

La carica di segretario generale è ricoperta, di regola, dal direttore generale della società conferitaria, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice direttore generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi.

Per la carica di segretario generale può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

NORME TRANSITORIE

Art. 22.

In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Volterra in carica al 18 dicembre 1990, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990, non sono soggetti alla scadenza decennale del mandato previsto dal decreto legislativo medesimo.

Fino a quando la compagine sociale non abbia raggiunto il rapporto proporzionale minimo stabilito dall'art. 6, il consiglio di amministrazione ed i soci possono proporre nuovi soci ai sensi della lettera *a)* del suddetto articolo fino ad un massimo del 70% dei posti che annualmente si rendono vacanti.

Qualora entro il 31 marzo 1997 non si sia realizzata la completa integrazione della compagine sociale ai sensi delle lettere *b)* e *c)* dell'art. 6, le relative designazioni verranno completate, su tempestivo invito del presidente agli enti e amministrazioni interessati, con superamento del numero massimo dei soci stabilito dallo stesso articolo. In tal caso rimarrà transitoriamente sospesa la facoltà di elezione di nuovi soci da parte dell'assemblea fino a quando il numero dei soci in carica non sia divenuto inferiore a quello massimo previsto.

Art. 23.

Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, fatta salva la norma di cui al precedente art. 17, primo comma.

Art. 24.

Ai componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 11 del presente statuto.

96A4958

DECRETO 9 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Vista la delibera del 18 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, modifiche al testo statutario vigente;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Fatta salva la disposizione di cui all'art. 1 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, di cui al decreto ministeriale n. 436254 del 21 dicembre 1991, che resta invariata, sono approvate le modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione della Fondazione stessa nella seduta del 18 dicembre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 2.

Finalità della Fondazione

In continuità rispetto alle finalità originarie la Fondazione contribuisce allo sviluppo culturale e socio-economico del territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio in Bologna e di quello nel quale è attiva la società conferitaria Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. A questo fine essa interviene nei settori della ricerca scientifica, dell'insegnamento e della formazione, dello sviluppo dell'innovazione tecnologica nella piccola e media impresa e nell'impresa artigiana, dell'arte e della cultura, dell'assistenza e beneficenza.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione, definisce periodicamente programmi di intervento annuali e pluriennali, da realizzare direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

La Fondazione definisce, con apposito regolamento, le modalità di erogazione nei settori indicati nel presente statuto

Art. 3

Ambiti di operatività

La Fondazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

a) amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1, ovvero, nella società che controlli quest'ultima;

b) può possedere partecipazioni nel capitale di imprese bancarie e finanziarie;

c) può inoltre acquisire, detenere e cedere partecipazioni anche maggioritarie di ogni altra impresa, organismo, od ente, o concorrere alla loro costituzione, in Italia e all'estero, purché tali attività siano strumentali al conseguimento delle proprie finalità;

d) può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, purché strumentale al conseguimento delle proprie finalità

Art. 4

Composizione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dalle partecipazioni societarie e dagli eventuali cespiti e attività non scorporate, si incrementa per effetto di:

cespiti ed attività a qualsiasi titolo acquisiti,

accantonamenti a fondi e riserve comunque destinati e denominati;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio,

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi,

quote di associazione dei soci fissate nell'importo di L. 1.000 000 ciascuna.

Art. 5.

Destinazione dei proventi

La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, ovvero della società che controlli quest'ultima, accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale di quest'ultima, una quota non inferiore al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società medesima. Gli interessi maturati sui proventi accantonati vanno ad incrementare la riserva stessa. La riserva può essere investita esclusivamente in titoli emessi dalla società conferitaria e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La Fondazione potrà inoltre accantonare, al fine di mantenere l'integrità economica del proprio patrimonio, una quota del proprio reddito, determinata di volta in volta dal consiglio di amministrazione, a riserve o fondi appositamente costituiti.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento, le imposte e gli accantonamenti destinati a riserve, tenendo conto della quota dei proventi destinata, ai sensi del successivo comma 4, alla costituzione dei fondi speciali regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

proventi e rendite derivanti dal reinvestimento delle disponibilità rivenienti dalla eventuale dismissione di tutta o parte della partecipazione nella società conferitaria, ovvero della società che controlli quest'ultima, che non siano destinati al patrimonio;

le liberalità non destinate ad incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede altresì — ai sensi dell'art. 15, punto 1), della legge 11 agosto 1991, n. 266, con una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento della riserva di cui al primo comma — alla costituzione di fondi speciali regionali secondo le modalità stabilite dalla legge medesima.

Art. 6.

Limiti all'indebitamento

I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato

La Fondazione non può contrarre debiti, né ricevere garanzie, né prestarne, per un importo complessivo superiore al venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

l'assemblea dei soci,

il consiglio di amministrazione,

il presidente,

il collegio dei revisori,

il segretario generale

Art. 8.

I soci

I soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'ente originario nel cui territorio di prevalente attività devono preferibilmente avere la residenza o il domicilio.

Il numero massimo dei soci è 150, di essi 50 devono essere soggetti designati dagli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del successivo art. 9.

Ciascuno di essi, in occasione della prima nomina, deve sottoscrivere la quota associativa di cui all'art. 4 versandone il relativo importo. Detta quota non è ulteriormente dovuta in caso di successiva eventuale conferma.

Le quote di associazione dei soci sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualità di socio l'importo delle quote va ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità in analogia a quanto stabilito dalle leggi che regolano i requisiti per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie, e devono essere scelte secondo criteri di professionalità e di competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

I soci durano in carica dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso siano componenti il consiglio di amministrazione o il collegio dei revisori, fino al compimento del mandato se scade successivamente.

Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, coloro che riportino una condanna che menomi la onorabilità, nonché quelli nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione

Del pari decadono coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alla assemblea dei soci per tre adunanze consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dal consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni

I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Art. 9.

Nomina dei soci

La qualità di socio si acquista:

a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto della quota complessiva ad essa riservata di 100 soci, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno trenta soci di nomina dell'assemblea e comunicata al presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire dal 1° ottobre ed entro il 15 novembre di ogni anno. Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio potrà proporre più di un nominativo.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti. Saranno nominati soci coloro che entro il numero dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

A tutti gli adempimenti, formalità e votazioni di cui al presente paragrafo *a)* partecipano i soci di diretta nomina assembleare, ad esclusione quindi dei soci nominati ai sensi dei successivi paragrafi *b)* e *c)*:

b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione di ciascuna delle seguenti amministrazioni locali: regione Emilia-Romagna, comune di Bologna, province e comuni anche di altre regioni per un totale di 15;

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione di ciascuno dei seguenti enti ed istituzioni così suddivisi.

Istituzioni di ricerca e culturali	n.	9
Arcidiocesi di Bologna	»	1
Camere di commercio ed enti pubblici economici	»	5
Associazioni di categorie economiche	»	15
Ordini professionali	»	5
Totale	n.	35

L'individuazione degli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* compete al consiglio di amministrazione, che terrà conto tempo per tempo della loro rilevanza nel settore di appartenenza, della rappresentatività e di ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.

La nomina negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza degli enti a cui compete la designazione Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul nominato, revoca compresa.

Il consiglio di amministrazione ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo e invita gli enti e le amministrazioni a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.

Le designazioni corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al presidente del consiglio di amministrazione nel termine di tre mesi dalla data di formulazione degli inviti di cui al precedente comma ai singoli enti e amministrazioni.

Per la copertura dei posti rimasti scoperti per qualsiasi motivo, decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, provvede il consiglio di amministrazione riservandoli alle rispettive categorie di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Assemblea

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla nomina dei soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla nomina dei revisori,

sulla approvazione dei bilanci preventivi annuali quale principale strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente;

sulla approvazione dei bilanci consuntivi annuali;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci,

sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie, sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio, sulla adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 3, e sulle modifiche che si renda necessario apportarvi, nonché sulle operazioni di cui all'art. 17, ultimo comma, ultimo punto.

Art. 11.

Riunioni dell'assemblea

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei soci e dei revisori, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima purché almeno un'ora dopo.

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica.

Art. 12.

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente. In caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero da chi sostituisce il presidente a termini di statuto.

Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di amministrazione e in ogni caso quelle riguardanti persone si effettuano sempre con scheda segreta.

Per la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei revisori, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario generale, o in sua assenza o impedimento chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri 15 consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere e possono essere confermati.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Almeno undici di essi debbono essere scelti fra i soci di nomina assembleare. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Se nel corso del mandato uno o più consiglieri di amministrazione vengono a mancare, il consiglio può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si considera dimissionario e, pur rimanendo in carica con pienezza di poteri, deve immediatamente convocare l'assemblea per il rinnovo del consiglio stesso.

I consiglieri nominati dall'assemblea in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 14.

Requisiti e incompatibilità

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità in analogia a quanto stabilito, tempo per tempo, dalle disposizioni che regolano la materia per la nomina di amministratori degli enti creditizi e devono essere scelti secondo criteri di professionalità e di competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione e della società conferitaria o di società da quest'ultima controllate nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso e coloro che perdano la qualità di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 15.

Riunioni del consiglio

Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, telex o telefax, ai componenti il consiglio ed il collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della data stabilita.

In caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

I consiglieri in numero di almeno sei o il collegio dei revisori possono chiedere la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

Art. 16.

Funzionamento del consiglio

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In assenza del presidente, presiede le adunanze il vice presidente ovvero chi sostituisce il presidente a termini dello statuto.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle riguardanti componenti il consiglio di amministrazione e quelle comunque riguardanti le persone si effettuano sempre per scheda segreta.

Alle riunioni partecipa il segretario generale, o in sua assenza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente a chi presiede l'adunanza.

Art. 17.

Attribuzioni

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, sentito il parere dell'assemblea, con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

l'approvazione, sentito il parere dell'assemblea, del regolamento di cui all'art. 2, comma 3, del presente statuto e delle modifiche che si renda necessario apportarvi, da attuarsi, con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per la nomina a socio, ai sensi delle lettere b) e c) del precedente art. 9, nonché l'accertamento della esistenza dei requisiti per la nomina a componente del consiglio stesso e del collegio dei revisori, ai sensi del precedente art. 14 e del successivo art. 19; l'accertamento delle condizioni per la decadenza da socio, da consigliere e da revisore,

la proposta all'assemblea dei soci dei nominativi per la nomina a socio;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili,

la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse,

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, gli eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di esercizio nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio; le erogazioni annuali alle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;

lo scioglimento della Fondazione, la sua fusione o incorporazione in altri enti, ai sensi del successivo art. 24 del presente statuto, sentito il parere dell'assemblea.

Art. 18.

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile e nella impossibilità di convocare il consiglio di amministrazione, sentito il segretario generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni di questi previste dal presente statuto sono adempiute dal vice presidente ovvero in assenza od impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Il presidente con il parere favorevole del consiglio, può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art 19.

Collegio dei revisori

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405, 2407 del codice civile.

Essi sono nominati dall'assemblea dei soci; almeno uno è da scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili.

I revisori devono godere di piena capacità civile e, in analogia a quanto stabilito dalle leggi che regolano i requisiti e le qualità per la nomina di amministratori di istituzioni creditizie, devono essere di indiscussa probità ed onorabilità.

Il revisore iscritto nel registro dei revisori contabili assume la presidenza del collegio. Qualora vi siano più revisori iscritti nel registro, la presidenza spetta al revisore più anziano di carica; in caso di pari anzianità di carica, la presidenza del collegio spetta al più anziano di età.

Art. 20.

Cumulo di cariche

Per gli amministratori e per i revisori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche presenti nelle disposizioni normative vigenti.

Peraltro anche in assenza di limiti derivanti dalla normativa di cui al primo comma del presente articolo non possono ricoprire la carica né di presidente, né di vice presidente della Fondazione, i presidenti o i vice presidenti della società conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi dell'art. 1 del presente statuto e della società controllante detta società nonché, più in generale, coloro che ricoprono tali cariche nelle società bancarie e parabancarie costituenti il gruppo creditizio di cui fanno parte le società sopraindicate.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, i componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non possono comunque cumulare presso società, nelle quali il gruppo creditizio di cui fa parte la società conferitaria possegga una quota di partecipazione azionaria superiore al 50%, più di quattro incarichi e fra questi non più di due incarichi di presidente, compresi gli incarichi presso la Fondazione.

Art. 21.

Indennità di carica

Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione e ai revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, dall'assemblea dei soci.

Per la determinazione del compenso annuo ai revisori, l'assemblea dei soci terrà conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art. 20, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato in relazione a tali incarichi superassero il doppio del compenso maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito del gruppo creditizio, l'eccedenza relativa dovrà essere riversata alla cassa della Fondazione.

Art. 22.

Segretario generale

Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni, ed assiste alle riunioni dell'assemblea.

Esercita altresì i poteri speciali previsti dal presente statuto.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Per le funzioni di segretario generale e per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa, la Fondazione deve prevalentemente avvalersi, fino a quando detiene anche indirettamente il controllo della società bancaria, di personale distaccato da quest'ultima o da altre società dalla stessa controllate.

Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della società conferitaria, per la carica stessa può essere riconosciuto solo il rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute.

Art. 23.

Durata dell'esercizio e bilanci annuali

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il successivo mese di luglio se la società conferitaria si avvale della possibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone alla approvazione dell'assemblea e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sentita la relazione del collegio dei revisori sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio e, unitamente alla propria relazione sulla evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.

Art. 24.

Durata e scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato alla realizzazione di opere a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente, applicando le norme del codice civile.

Art. 25.

Norme transitorie

In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio in Bologna in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.

Di norma il direttore generale della conferitaria Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. è il segretario generale della Fondazione.

Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto precedenti la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data medesima.

96A4959

DECRETO 25 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° luglio 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 78.976 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° luglio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 luglio 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale dell'11 luglio 1996, entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto dell'11 luglio 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto dell'11 luglio 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4992

DECRETO 25 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi

per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 78.976 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno e 11 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1932, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 agosto 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 1° agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 1° agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 5 agosto 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4993

DECRETO 25 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 78.976 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno e 11 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 agosto 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 1° agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 1° agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 5 agosto 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di . entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso..

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4994

DECRETO 25 luglio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 78.976 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno e 11 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° agosto 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 30 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 luglio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4995

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria europea 1996 - Cavalcata Aleramica di Alessandria e Maratona d'Italia di Carpi.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1995 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 1996;

Visto l'accordo della lotteria europea sottoscritto in sede A.E.L.L.E. - Associazione europea lotterie e lotto di Stato;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria internazionale 1996, individuata nella lotteria europea 1996 ed abbinata alla «Cavalcata Aleramica di Alessandria» ed alla «Maratona d'Italia di Carpi» nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Ritenuto che in base al citato accordo, l'Italia partecipa alla costituzione del premio europeo di ECU 2.500.000 con la sottoscrizione di n. 43 quote di ECU 15.625 ciascuna per complessive ECU 671.875, pari a circa L. 1.300.000.000 a favore dell'A.E.L.L.E.;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascuna biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria europea 1996, abbinata alla Cavalcata Aleramica di Alessandria ed alla Maratona d'Italia di Carpi, con inizio il 15 giugno 1995, si concluderà il 12 ottobre 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 44 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione del premio europeo di ECU 2.500.000 si volgeranno il giorno 12 ottobre 1996 alle ore 20,30 a Cipro, con le seguenti modalità:

1) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque sfere, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 a 9;

2) designazione del Paese partecipante alla lotteria europea che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione di una sfera da un'urna contenente 160 sfere rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un Paese partecipante e a ciascun Paese saranno attribuite tante sfere quante sono le quote di finanziamento sottoscritte;

3) se necessario in base alla disciplina nazionale del Paese designato secondo le modalità del precedente punto 2), si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque sfere al fine di ottenere l'individuazione del biglietto o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Il giorno 13 ottobre 1996, alle ore 17 presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - Roma, si procederà, con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ad ulteriori estrazioni per l'attribuzione del primo premio nazionale di L. 2.000.000.000, nonché di altri premi nazionali nel numero e nell'entità che saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia, il relativo biglietto non parteciperà all'attribuzione dei suindicati premi nazionali.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione del premio europeo alla data del 12 ottobre 1996 e le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali alla data del 13 ottobre 1996, coma sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora che saranno fissati con apposito decreto.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti i premi nazionali e registrati a verbale i risultati di esse sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i primi tre cavalieri classificatisi nella «Cavalcata Aleramica di Alessandria» e con i primi tre atleti classificatisi nella «Maratona d'Italia».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle due graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al cavaliere vincitore della «Cavalcata Aleramica» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta classificatosi al primo posto nella «Maratona d'Italia»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra la «Cavalcata Aleramica» e la «Maratona d'Italia» seguendo le rispettive classifiche ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica della «Cavalcata Aleramica» si effettuerà il sorteggio fra i cavalieri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più cavalieri o di più atleti per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei cavalieri e degli atleti giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalieri ed agli atleti in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente ai cavalieri ed agli atleti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo tutti i premi nazionali verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria europea 1996 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di lunedì 7 ottobre 1996. Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20,30 del 12 ottobre 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di mercoledì 9 ottobre 1996.

Art. 8.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario in caso di impedimento sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia o dalla dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigenti amministrativi aggiunti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione del premio europeo e dell'estrazione dei premi nazionali saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione al premio europeo di cui alle premesse è autorizzato l'impegno dell'importo di ECU 671.875 pari a circa L. 1.300.000.000 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 giugno 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 21

96A4990

DECRETO 18 giugno 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale della «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia», del «Trofeo dei Templi di Agrigento» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale della «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia», del «Trofeo dei Templi di Agrigento» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» - manifestazione 1996, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia», del «Trofeo dei Templi di Agrigento» e di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» con inizio il 20 giugno 1996, si concluderà il 7 settembre 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, il giorno 7 settembre 1996 alle ore 21.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 7 settembre 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verranno effettuate le operazioni di abbinamento dei primi nove biglietti estratti vincenti con i vincitori del «Leone d'Oro» e della «Coppa Volpi», maschile e femminile, per quanto concerne la «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia»; con i tre atleti vincitori della gara di singolo maschile Senior nel «Trofeo dei Templi di Agrigento» e con le miss classificatesi ai primi tre posti nel concorso «Miss Italia di Salsomaggiore Terme».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle tre graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al film vincitore il «Leone d'Oro», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della gara di singolo maschile Senior nel «Trofeo dei Templi di Agrigento»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vincitrice del concorso «Miss Italia di Salsomaggiore Terme»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra la «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia», il «Trofeo dei Templi di Agrigento» ed il concorso «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» seguendo le rispettive classifiche ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione dei premi successivi al primo nel caso di giudizio *ex-aequo* di più attori ed attrici per l'attribuzione della «Coppa Volpi» maschile e femminile, di più atleti nella classifica del «Trofeo dei Templi» e di più miss nel concorso di «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» si procederà all'abbinamento dei biglietti con entrambi i concorrenti dichiarati *ex-aequo*.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente agli attori, agli atleti ed alle miss, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale della «Rassegna d'arte cinematografica di Venezia», del «Trofeo dei Templi di Agrigento» e del concorso «Miss Italia di Salsomaggiore Terme» - manifestazione 1996, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 2 settembre 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 7 settembre 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 4 settembre 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia o dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigenti amministrativi aggiunti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 92

96A4991

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 luglio 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 40° anniversario del «Rapporto Spaak» e nascita della CEE, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo del 40° anniversario del «Rapporto Spaak» e nascita della CEE;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo del 40° anniversario del «Rapporto Spaak» e nascita della CEE, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

Nella vignetta sono raffigurati, in sovrapposizione, alcuni elementi architettonici delle città di Messina e di Venezia, dove si svolsero le riunioni diplomatiche che condussero alla nascita della CEE, e al centro, sei stelle che simboleggiano il numero degli Stati fondatori. In alto a sinistra è riprodotto il logo dell'attuale semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. Completano il francobollo le leggende «40° ANNIVERSARIO DEL RAPPORTO SPAAK E NASCITA DELLA CEE», «MESSINA 1955» e «VENEZIA 1956», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A4957

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Forlì, Modena, Parma e Piacenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 13 dicembre 1995 al 17 marzo 1996 nella provincia di Modena;

piogge persistenti dal 15 dicembre 1995 al 16 marzo 1996 nella provincia di Parma;

piogge persistenti dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996 nella provincia di Piacenza;

piogge persistenti dal 4 febbraio 1996 al 2 aprile 1996 nella provincia di Forlì;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Forlì:

piogge persistenti dal 4 febbraio 1996 al 2 aprile 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Bertinoro.

Modena:

piogge persistenti dal 13 dicembre 1995 al 17 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Zocca;

piogge persistenti dal 13 dicembre 1995 al 17 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Marano sul Panaro, Montefiorino, Montese, Palagano, Prignano sulla Secchia, Zocca;

piogge persistenti dal 13 dicembre 1995 al 17 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Zocca.

Parma:

piogge persistenti dal 15 dicembre 1995 al 16 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bardi, Bore, Borgo Val di Taro, Corniglio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Palanzano, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;

piogge persistenti dal 15 dicembre 1995 al 16 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bardi, Borgo Val di Taro, Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Varsi;

piogge persistenti dal 15 dicembre 1995 al 16 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bore, Borgo Val di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Valmozzola, Varsi.

Piacenza:

piogge persistenti dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Vernasca, Zerba;

piogge persistenti dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bettola, Bobbio, Coli, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Travo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

96A4903

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1996.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Alessandria, Belluno, Bologna, Chieti, La Spezia, Lecce, Pisa, Reggio Calabria, Teramo, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione relativa alla riunione del 21 giugno 1996 del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1995 per la verifica dei predetti dati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive della predetta relazione;

Riscontrata l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

1. I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio interessate, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

2. Si dispone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

Camera di commercio di Alessandria

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	12.696	8,6	333,3
Industria	2.751	30,4	2.679,9
Artigianato	11.261	19,2	1.360,2
Commercio	11.615	17,6	1.379,6
Cooperative	316	1,5	136,4
Turismo	1.807	3,3	207,8
Trasporti e spedizioni	3.304	8,0	661,7
Credito	566	2,0	386,5
Assicurazioni	557	0,8	69,0
Servizi alle imprese	3.048	5,7	494,7
Altri settori	552	3,0	458,9
Totale	**48.473**	**100,0**	**8.168,1**

Camera di commercio di Belluno

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	4.536	3,5	37,7
Industria	1.569	34,6	1.461,3
Artigianato	6.132	23,7	825,1
Commercio	4.422	13,9	513,0
Cooperative	240	1,7	80,4
Turismo	2.257	8,5	307,6
Trasporti e spedizioni	725	4,9	244,3
Credito	206	1,3	118,0
Assicurazioni	200	0,6	30,0
Servizi alle imprese	1.062	4,9	251,0
Altri settori	292	2,5	214,5
Totale	**21.641**	**100,0**	**4.082,8**

Camera di commercio di Bologna

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	13.570	4,8	550,1
Industria	7.890	27,6	7.490,8
Artigianato	22.610	16,0	3.379,9
Commercio	26.387	16,9	3.951,5
Cooperative	1.067	4,5	1.212,9
Turismo	4.750	4,5	814,0
Trasporti e spedizioni	5.833	8,8	2.520,8
Credito	1.792	2,9	1.396,6
Assicurazioni	1.058	1,1	385,7
Servizi alle imprese	11.002	9,2	2.758,2
Altri settori	1.811	3,6	1.667,5
Totale	**97.769**	**100,0**	**26.127,9**

Camera di commercio di Chieti

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	16.876	14,3	421,2
Industria	3.160	33,4	2.298,9
Artigianato	7.822	16,5	854,5
Commercio	9.046	14,3	789,6
Cooperative	524	2,1	159,9
Turismo	1.750	3,7	160,3
Trasporti e spedizioni	1.071	5,1	423,2
Credito	240	1,3	200,9
Assicurazioni	371	0,7	51,8
Servizi alle imprese	1.674	5,0	385,5
Altri settori	698	3,6	435,1
Totale	**43.232**	**100,0**	**6.180,8**

Camera di commercio di La Spezia

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	2.638	2,0	38,1
Industria	1.400	28,4	1.165,7
Artigianato	4.888	14,3	467,8
Commercio	7.266	21,6	682,4
Cooperative	313	1,7	69,0
Turismo	1.685	6,6	191,6
Trasporti e spedizioni	1.069	10,6	473,9
Credito	223	2,5	198,5
Assicurazioni	232	0,8	28,1
Servizi alle imprese	1.504	7,7	338,3
Altri settori	409	3,8	242,3
Totale	**21.626**	**100,0**	**3.895,6**

Camera di commercio di Lecce

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	37.157	17,1	546,9
Industria	3.512	21,0	1.342,4
Artigianato	15.384	19,3	1.172,1
Commercio	18.682	18,4	1.363,2
Cooperative	1.306	4,5	378,3
Turismo	2.263	3,3	181,4
Trasporti e spedizioni	1.382	4,3	486,0
Credito	377	2,3	470,4
Assicurazioni	490	0,7	45,8
Servizi alle imprese	2.142	5,8	537,5
Altri settori	663	3,3	397,5
Totale	**83.358**	**100,0**	**6.921,4**

Camera di commercio di Pisa

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	5 321	4,6	177,1
Industria	3.608	30,2	2.242,2
Artigianato	9.660	22,8	1.339,1
Commercio	11.218	16,7	1.170,0
Cooperative	407	2,0	155,0
Turismo	1.654	4,0	200,8
Trasporti e spedizioni	1.596	6,2	470,4
Credito	385	2,3	379,4
Assicurazioni	456	0,7	64,4
Servizi alle imprese	2.792	7,4	641,3
Altri settori	670	3,1	428,7
Totale	**37.767**	**100,0**	**7.268,3**

Camera di commercio di Reggio Calabria

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	16.622	21,5	398,9
Industria	4.933	14,0	585,7
Artigianato	7.296	11,6	415,5
Commercio	14.150	22,1	866,7
Cooperative	791	1,8	103,2
Turismo	1.573	4,3	138,3
Trasporti e spedizioni	1.734	12,2	829,1
Credito	154	1,9	223,3
Assicurazioni	337	0,8	35,8
Servizi alle imprese	1.405	4,9	266,3
Altri settori	632	5,0	357,0
Totale	**49.627**	**100,0**	**4.219,8**

Camera di commercio di Teramo

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	9.634	8,9	243,3
Industria	3.166	34,5	1.453,6
Artigianato	7.899	22,4	841,6
Commercio	7.630	14,0	581,1
Cooperative	421	2,1	123,1
Turismo	1.853	4,3	163,0
Trasporti e spedizioni	829	3,3	225,0
Credito	211	1,8	209,0
Assicurazioni	256	0,5	23,5
Servizi alle imprese	1.634	4,4	249,4
Altri settori	717	3,8	308,8
Totale	**34.251**	**100,0**	**4.421,4**

Camera di commercio di Verona

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	18.172	8,9	1.221,8
Industria	7.011	28,8	5.126,7
Artigianato	21.233	21,0	3.038,1
Commercio	20.352	16,2	2.245,9
Cooperative	754	2,2	494,4
Turismo	4.976	4,6	631,1
Trasporti e spedizioni	3.681	6,5	1.259,8
Credito	1.012	2,3	899,3
Assicurazioni	836	0,8	213,5
Servizi alle imprese	5.870	6,0	1.328,0
Altri settori	936	2,6	883,4
Totale	**84.834**	**100,0**	**17.342,0**

Camera di commercio di Vicenza

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	14.842	4,2	425,5
Industria	8.907	39,0	7.103,9
Artigianato	22.631	25,6	4.002,7
Commercio	18.903	13,5	2.010,3
Cooperative	524	1,3	335,8
Turismo	3.692	3,1	455,1
Trasporti e spedizioni	3.006	3,6	754,6
Credito	993	1,8	734,0
Assicurazioni	694	0,5	113,5
Servizi alle imprese	6.215	5,4	1.263,4
Altri settori	1.037	2,0	706,4
Totale	**81.445**	**100,0**	**17.905,2**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.

Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

Per l'agricoltura non vengono considerate, per la base di ripartizione, le posizioni *Scau*.

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

96A4901

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Finanziamento di progetti della regione Lazio compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalle citate leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 24 dicembre 1993, n. 492, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 298, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Lazio ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

costruzione reparto malattie infettive del presidio ospedaliero di Frosinone;

costruzione reparto malattie infettive dell'ospedale Sandro Pertini di Roma;

realizzazione reparto malattie infettive dell'ospedale generale provinciale di Rieti;

Visti i pareri del Ministero della sanità trasmessi in data 30 maggio 1996 con le note n. 100/SCPS/5/7751, n. 100/SCPS/5/7758 e n. 100/SCPS/5/7754;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti presentati dalla regione Lazio per l'importo del mutuo a carico dello Stato a fianco di ciascuno indicato:

costruzione reparto malattie infettive del presidio ospedaliero di Frosinone	L.	10.608.041.894
costruzione reparto malattie infettive dell'ospedale Sandro Pertini di Roma	»	3.500.674.118
realizzazione reparto malattie infettive dell'ospedale generale provinciale di Rieti	»	6.308.856.284

L'importo del mutuo relativo all'intervento di costruzione del reparto malattie infettive dell'ospedale Sandro Pertini di Roma è al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità con i decreti dirigenziali 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 citati in premessa a fronte di un costo complessivo di L. 16.198.409.118.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 214

96A4934

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1996.

Rettifica al decreto rettorale 1° aprile 1996 recante approvazione dello statuto del policlinico universitario.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 1623 del 1° aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1996, relativo all'emanazione dello statuto del Policlinico universitario;

Visto il testo dello statuto del policlinico universitario, approvato dal senato accademico integrato e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 29 novembre 1995 e 13 novembre 1995;

Considerato che l'art. 1 del predetto decreto rettorale contiene un'erronea indicazione della numerazione progressiva degli articoli che costituiscono il testo dello statuto del policlinico universitario;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto rettorale n. 1623 del 1° aprile 1996 è così sostituito:

«È emanato lo statuto del policlinico universitario, ad integrazione dello statuto generale dell'Università di cui costituisce il titolo IX», con la numerazione progressiva da art. 86 ad art. 105.

Cagliari, 29 aprile 1996

Il rettore: MISTRETTA

ALLEGATO

TITOLO IX

POLICLINICO UNIVERSITARIO

Art. 86.

Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni recante il riordino della disciplina in materia sanitaria l'Università degli studi di Cagliari, in stretta connessione con l'attività istituzionale di didattica e ricerca persegue, attraverso il Policlinico universitario e per il tramite della facoltà di medicina e chirurgia, gli obiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica del cittadino.

2. Il Policlinico è un'azienda dell'Università dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

3. La rappresentanza legale del Policlinico universitario spetta al rettore che delega al direttore generale, per tutta la durata del suo mandato, il compimento degli atti di rappresentanza e di gestione concernenti le materie elencate nel presente titolo.

Art. 87.

Presidi

Il Policlinico dell'Università degli studi di Cagliari è articolato in più presidi.

1. In prima applicazione, secondo quanto disposto con decreto rettorale 2637 del 18 luglio 1994, fanno parte del 1° Presidio gli attuali istituti di medicina interna, clinica medica, medicina del lavoro, medicina legale e cardiologia, il dipartimento di igiene e medicina preventiva, i servizi di clinica odontoiatrica (istituto di discipline odontostomatologiche e chirurgia maxillo-facciale), ortognatodonzia (istituto di stomatologia), diagnostica per immagini (radiodiagnostica e medicina nucleare) e farmacia, la direzione sanitaria, i servizi amministrativi generali e di assistenza religiosa.

2. Altre strutture sanitarie universitarie e prioritariamente: complesso di Monserrato, complesso pediatrico, anatomia patologica e clinica OTRL, faranno parte del Policlinico universitario previo decreto rettorale su delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 88.

Rapporti con l'Ateneo

1. L'Università degli studi di Cagliari opera affinché ogni forma di assistenza espletata nell'Ateneo venga ricondotta al Policlinico interagendo, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 89 del presente statuto, nel quadro della programmazione sanitaria con la regione autonoma Sardegna.

Art. 89.

Protocollo d'intesa

1. Al fine di attuare gli obiettivi di cui all'art. 86 del presente statuto, l'Università degli studi di Cagliari stipula con la regione autonoma Sardegna, previo parere della facoltà di medicina e chirurgia, il protocollo d'intesa per definire i criteri generali e le specifiche attinenti ai seguenti argomenti riportati nella legge regionale n. 5/1995 di riforma del servizio sanitario:

a) modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria (art. 3);

b) soggetti della programmazione sanitaria regionale (art. 39);

c) piano sanitario regionale (art. 40);

d) formazione del piano sanitario regionale (art. 41);

e) norme finali e transitorie (artt. 61-62-63).

Art. 90.

Gestione economica

1. Le risorse del Policlinico, oltre le dotazioni iniziali assicurate dall'Università degli studi di Cagliari, i capitali, i beni e i successivi apporti di strutture, sono individuate in conformità al disposto dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10, comma 5, del presente statuto.

2. La gestione del Policlinico è informata al principio dell'autonomia economico finanziaria finalizzata all'equilibrio economico e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

3. Il Policlinico deve chiudere il proprio preventivo economico annuale in pareggio. Il direttore generale propone al consiglio di consulenza e di indirizzo la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio; il consiglio, fatta salva la prioritaria copertura di eventuali perdite di esercizi precedenti, delibera la destinazione dell'utile per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente inerenti anche l'attività istituzionale della facoltà di medicina e chirurgia che abbiano una ricaduta diretta sull'attività assistenziale e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 91.

Documenti economici

1. I documenti di programmazione economico annuale e pluriennale con i relativi consuntivi e quelli relativi ai flussi finanziari, redatti ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che dovranno anche tener conto di quanto disposto dall'art. 103 del presente statuto, nonché quelli di verifica dei risultati raggiunti, sono proposti dal direttore generale al consiglio di consulenza e di indirizzo per la loro approvazione.

Art. 92.

Regolamento organizzazione gestione finanza e contabilità

1. Le modalità organizzative, di gestione, di finanza e contabilità vengono disciplinate da apposito regolamento proposto dal direttore generale e approvato dal consiglio di consulenza e di indirizzo, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto.

Art. 93.

Direttore generale

1. Il direttore generale è un organo del Policlinico ed è nominato per un triennio tra aventi titolo con delibera del consiglio di amministrazione su una terna proposta dal rettore, sentita la facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore generale deve essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Non possono essere nominati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

La nomina del direttore generale deve essere effettuata, di norma, nell'ultimo semestre di valenza del contratto del direttore in carica e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Durante tale periodo, nonché nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo ovvero dal direttore sanitario su delega del rettore. Ove l'assenza si protragga oltre centoventi giorni si procede alla sostituzione.

3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, qualificato tale quando esso superi del cinque per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione il rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, puo risolvere il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.

4. Nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione il rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.

5. Al direttore generale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 94.

Consiglio di consulenza e di indirizzo

1. Il consiglio di consulenza e di indirizzo è un organo elettivo del Policlinico e dura in carica un triennio.

È presieduto dal rettore ed è così composto:

1) dal preside della facoltà di medicina e chirurgia;

2) da due componenti del consiglio di amministrazione;

3) da due rappresentanti, eletti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

4) da un rappresentante del personale laureato non docente, dei ruoli assistenziali od equiparati della facoltà di medicina e chirurgia;

5) da un rappresentante del personale non docente dei ruoli tecnico scientifico ausiliario e amministrativo della facoltà di medicina e chirurgia;

6) da un rappresentante del personale non docente del ruolo socio sanitario della facoltà di medicina e chirurgia;

7) da un rappresentante dei medici specializzandi della facoltà di medicina e chirurgia;

5) da un rappresentante degli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

2. Il consiglio di consulenza e di indirizzo:

formula i crireri generali sul piano di sviluppo e di adeguamento dei servizi proposto dal direttore generale, con particolare riferimento alla stipula di contratti annuali e pluriennali di importo superiore ai 1.500 milioni, alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento previste dall'art. 3, comma 5, lettera *f)* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

esprime pareri sulle attività tecnico-amministrative, sugli investimenti e su tutti gli argomenti sui quali il direttore generale ritiene opportuno sentirne il parere;

esprime pareri sul regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio della sanità e per eventuali convenzioni di cui all'art. 96, comma 5.

3. Il consiglio di consulenza e di indirizzo approva i documenti economici di cui all'art. 91 e il regolamento di cui all'art. 92; delibera, inoltre, la destinazione di eventuali utili di cui all'art. 90.

Art. 95.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è un organo del Policlinico e dura in carica tre anni; è composto da tre membri nominati dal rettore sentito il consiglio di amministrazione e prescelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; le modalità di funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 96.

Funzioni del direttore generale

1. Al direttore generale spetta il compimento degli atti di rappresentanza e di gestione di cui all'art. 86, comma 3, del presente statuto.

2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio della sanità ed è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dagli stessi.

3. Al direttore generale compete, in particolare, anche attraverso l'ausilio del nucleo di cui all'art. 101 del presente statuto, la verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità, il buon andamento e la legittimità dell'azione amministrativa.

4. Il direttore generale propone al consiglio di consulenza e di indirizzo:

la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio (art. 90);

i documenti economici per la loro approvazione (art. 91);

il regolamento di organizzazione, gestione, finanza e contabilità (art. 92).

Propone inoltre al rettore gli aggiornamenti degli organici di cui all'art. 102 e l'aggiornamento annuale del patrimonio di cui all'art. 104.

5. Per comprovate necessità il direttore generale può, sentito il parere del consiglio di consulenza e di indirizzo, stipulare convenzioni per servizi complementari con strutture pubbliche e private di comprovata capacità professionale.

6. Il direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale medico e non medico che opera nel Policlinico, definisce le forme di incentivazione al personale basate sul concorso individuale alla produttività delle strutture secondo la normativa vigente.

Art. 97.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato; i requisiti richiesti per la nomina sono: laurea in discipline giuridiche ed economiche, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.

Il direttore amministrativo dura in carica quanto il direttore generale e decade dall'ufficio con la nomina del nuovo direttore generale.

3. Il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato per gravi motivi, o nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento o di imparzialità dell'amministrazione.

4. Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza. È responsabile della legittimità degli atti, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Policlinico.

6. Il direttore amministrativo è responsabile dell'amministrazione ed esplica attività di indirizzo, direzione e coordinamento del personale amministrativo contabile del Policlinico, nei limiti di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

Art. 98.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato; i requisiti richiesti per la nomina sono: possesso della idoneità nazionale ai sensi dell'art. 17 decreto legislativo n. 502/1992, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, aver svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico sanitaria. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.

3. Il direttore sanitario può essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale con provvedimento motivato per gravi motivi, o nel caso di violazione delle leggi o dei principi di buon andamento o di imparzialità dell'amministrazione.

4. Al direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 99.

Consiglio della Sanità

1. Il consiglio della Sanità è un organismo elettivo, è presieduto dal direttore sanitario ed è composto in maggioranza dai professori medici e da altri operatori sanitari laureati, nonché da una rappresentanza del personale infermieristico, del personale tecnico scientifico e sanitario e dei medici specializzandi.

2. La composizione, le funzioni e l'organizzazione del consiglio della Sanità sono disciplinate con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla formalizzazione dell'azienda con decreto rettorale sentito il consiglio di consulenza e di indirizzo.

3. Il consiglio della Sanità svolge funzioni di consulenza tecnico sanitaria fornendo parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio della Sanità si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

Art. 100.

Incompatibilità

1. Sono tra loro incompatibili le cariche di componente del consiglio della Sanità e del consiglio di consulenza e di indirizzo.

Art. 101.

Nucleo di valutazione

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma sesto, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo di valutazione istituito ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 58 del presente statuto è integrato, nella sua composizione, con un dirigente del Policlinico universitario.

2. Il nucleo di valutazione propone al direttore generale i criteri e le modalità per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri analoghi a quelli adottati a livello nazionale.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e invia annualmente al direttore generale una relazione sugli elementi raccolti anche al fine di proporre agli organi del Policlinico suggerimenti motivati di modifica delle procedure di gestione e delle norme regolamentari e statutarie.

Art. 102.

Assegnazione del personale

1. Il rettore emana entro centoventi giorni dalla formalizzazione dell'azienda e sulla base della normativa vigente, il provvedimento che definisce gli organici del personale medico e non medico del Policlinico.

2. Gli aggiornamenti degli organici nel quadro della programmazione di cui all'art. 91 del presente statuto, sono disposti dal rettore su proposta del direttore generale sentito il parere della facoltà di medicina e chirurgia, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari.

Art. 103.

Adeguamento degli organici

1. Nel Policlinico universitario devono essere acquisiti gli incrementi d'organico derivanti dalla programmazione di nuovi insegnamenti necessari allo sviluppo delle attività di didattica e ricerca della facoltà di medicina e chirurgia, cui corrispondono nuovi posti di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori, giusto le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari.

2. Il direttore generale deve assicurare entro il 1° novembre dell'anno di riferimento, gli assetti necessari per esplicare la corrispondente attività assistenziale nel Policlinico universitario, nel quadro di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 104.

Patrimonio

1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'Università degli studi di Cagliari da trasferire in uso al Policlinico universitario il direttore generale, entro dodici mesi dal suo insediamento, redige d'intesa con l'amministrazione universitaria un progetto di scorporo degli elementi patrimoniali da sottoporre al rettore. Tale progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, deve contenere l'esatta descrizione del patrimonio da trasferire al Policlinico universitario e l'indicazione del valore del patrimonio netto trasferito.

2. Il progetto diviene esecutivo con provvedimento rettorale previa delibera del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale provvede, entro il mese di maggio di ogni anno, a sottoporre al rettore l'aggiornamento annuale del patrimonio del Policlinico universitario; tale aggiornamento diviene esecutivo con provvedimento rettorale previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 105.

Norme finali e transitorie

1. Il primo direttore generale è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del titolo IX del presente statuto; in attesa della nomina, le funzioni dello stesso vengono svolte dal rettore o da un suo delegato.

2. In prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla formalizzazione dell'azienda, il consiglio di consulenza e di indirizzo è sostituito dal consiglio della delegazione attualmente vigente ai sensi della legge n. 705/1985, i cui compiti escludono quanto disposto dall'art. 92 del presente statuto.

96A4961

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio nazionale universitario espresso nell'adunanza del 15 maggio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 178, comma *A*, relativo al seminario chimico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il terzo e l'ottavo comma sono soppressi e così sostituiti:

terzo comma: «Al seminario chimico appartengono i professori ufficiali e i ricercatori di chimica della facoltà di scienze. L'assemblea, alla fine di ogni triennio, propone al

rettore la nomina di un consiglio di quattro membri ed un direttore scelto quest'ultimo fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati appartenenti al seminario»;

ottavo comma: «Il seminario pubblica, quando i fondi lo consentono, un bollettino, sotto la direzione di un comitato di redazione. Agli iscritti al seminario può venire rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrativo».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 8 luglio 1996

Il rettore: CUZZOCREA

96A4972

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 con il quale è stata definita la tab. III dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in giurisprudenza, tabella modificata in alcune parti con decreto ministeriale 31 maggio 1995;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta al riordino dei tre corsi di laurea in giurisprudenza in adeguamento alla predetta tab. III;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 aprile 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo II, concernente la facoltà di giurisprudenza, gli articoli 9-12 relativi al primo corso di laurea in giurisprudenza, gli articoli 13-16 relativi al secondo corso di laurea in giurisprudenza e quelli da 17 a 20 riguardanti il corso di laurea in giurisprudenza attivato nella sede di Como, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 9.

Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 10.

Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui sopra, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

Per ognuna delle aree di cui sopra dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

Art. 11.

Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario che afferiscono alla facoltà di giurisprudenza vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 12.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella Tabella III del decreto ministeriale 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'Università.

Art. 13.

Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree disciplinari delle tabelle che seguono, sono vigenti le seguenti afferenze dei settori scientifico-disciplinari:

A) *Per l'area giuridica:*

1) area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa), N 10X;

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X;

3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia): N01X;

4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N01X - N04X;

5) area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare): N04X - N15X;

6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X;

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X - N04X - N11X - N14X;

8) area del diritto costituzionale: N08X;

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N08X - N09X - N10X;

10) area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale): N07X;

11) area del diritto ecclesiastico: N12X;

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N14X;

13) area del diritto penale: N17X;

14) area del diritto processuale civile: N15X;

15) area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario): N16X;

16) area del diritto romano: N18X;

17) area del diritto tributario: N13X;

18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X;

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N20X - N21X;

20) area storico-giuridica: N18X - N19X.

B) *per le altre aree:*

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P02A - P02B - P02D;

2) area della finanza e della contabilità aziendale: P02C;

3) area della sociologia applicata: Q05C - Q05F;

4) area dell'economia politica: P01A;

5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X;

6) area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H - P01I - P01J;

7) area economico-finanziaria: P01A - P01B - P01C P01D - P01F - P01G - P01H - P01I - P01J.

SECONDO CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 14.

Il secondo corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 15.

Il secondo corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui sopra, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

Per ognuna delle aree di cui sopra dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

Art. 16.

Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario che afferiscono alla facoltà di giurisprudenza vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 17.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III del decreto ministeriale 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'Università.

Art. 18.

Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree disciplinari delle tabelle che seguono, sono vigenti le seguenti afferenze dei settori scientifico-disciplinari:

A) *Per l'area giuridica:*

1) area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa): N10X;

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X;

3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia): N01X;

4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N01X - N04X;

5) area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare): N04X - N15X;

6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X;

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X - N04X - N11X - N14X;

8) area del diritto costituzionale: N08X;

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N08X - N09X - N10X;

10) area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale): N07X;

11) area del diritto ecclesiastico: N12X;

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N14X;

13) area del diritto penale: N17X;

14) area del diritto processuale civile: N15X;

15) area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario): N16X;

16) area del diritto romano: N18X;

17) area del diritto tributario: N13X;

18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X;

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N20X - N21X;

20) area storico-giuridica: N18X - N19X.

B) *per le altre aree:*

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P02A - P02B - P02D;

2) area della finanza e della contabilità aziendale: P02C;

3) area della sociologia applicata: Q05C - Q05F;

4) area dell'economia politica: P01A;

5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X;

6) area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H, P01I, P01J;

7) area economico-finanziaria: P01A - P01B - P01C - P01D - P01F - P01G - P01H, P01I, P01J.

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (sede di Como)

Art. 19.

Il corso di laurea in giurisprudenza con sede a Como fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 20.

Il corso di laurea in giurisprudenza con sede a Como comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui sopra, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

Per ognuna delle aree di cui sopra dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

Art. 21.

Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario che afferiscono alla facoltà di giurisprudenza vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 22.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III del decreto ministeriale 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'Università.

Art. 23.

Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree disciplinari delle tabelle che seguono, sono vigenti le seguenti afferenze dei settori scientifico-disciplinari:

A) *Per l'area giuridica:*

1) area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa): N10X;

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X;

3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia): N01X;

4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N01X - N04X;

5) area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare): N04X - N15X;

6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X;

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X - N04X - N11X - N14X;

8) area del diritto costituzionale: N08X;

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N08X - N09X - N10X;

10) area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale): N07X;

11) area del diritto ecclesiastico: N12X;

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N14X;

13) area del diritto penale: N17X;

14) area del diritto processuale civile: N15X;

15) area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario): N16X;

16) area del diritto romano: N18X;

17) area del diritto tributario: N13X;

18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X;

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N20X - N21X;

20) area storico-giuridica: N18X - N19X.

B) *per le altre aree:*

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P02A - P02B - P02D;

2) area della finanza e della contabilità aziendale: P02C;

3) area della sociologia applicata: Q05C - Q05F;

4) area dell'economia politica: P01A;

5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X;

6) area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H, P01I, P01J;

7) area economico-finanziaria: P01A - P01B - P01C - P01D - P01F - P01G - P01H, P01I, P01J.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 luglio 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A4960

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 3 del titolo XII, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche della facoltà di farmacia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA
IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 3.

1. Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria.

Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

2. Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2.200 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

3. Regolamento di Ateneo.

Le facoltà nel recepire, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 4.

4. Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali, propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto-legge n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);

microbiologia (E12X; F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

5. Articolazione del corso di laurea.

Aree didattiche, settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi. Quadriennio di base.

Area 1 - *Fisico-matematica* (2 annualità).

Settori scientifico-disciplinari: A01B algebra; A01C geometria, A02A analisi matematica, A02B probabilità e statistica matematica, A03X fisica matematica, B01B fisica.

Le discipline ad essi afferenti sono indicate nella tabella allegata.

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Area 2 - *Chimica* (6 annualità).

Settore scientifico-disciplinari: C01A chimica analitica, C02X chimica fisica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.

Le discipline ad essi afferenti sono indicate nella tabella allegata.

Obiettivi della didattica sono:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, chimismo dei gruppo funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Sono obbligatorie n. 3 annualità nel settore C05X.

Area 3 - *Farmaceutica* (5 annualità).

Settore scientifico-disciplinare: C07X chimica farmaceutica.

Le discipline ad esso afferenti sono indicate nella tabella allegata.

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 4 - *Tecnologico-applicativa* (3 annualità).

Settore scientifico-disciplinare: C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Le discipline ad esso afferenti sono indicate nella tabella allegata.

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Sono obbligatorie n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 5 - *Biologica* (6 annualità).

Settori scientifico-disciplinari: E02A zoologia, E04A fisiologia generale, E05A biochimica, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, E09A anatomia umana, E12X microbiologia generale, E13X biologia applicata, F04A patologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

Le discipline ad essi afferenti sono indicate nella tabella allegata.

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismo molecolari dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie n. 2 annualità nel settore E05A.

Area 6 - *Farmacologia* (2 annualità).

Settore scientifico-disciplinare: E07X farmacologia.

Le discipline ad esso afferenti sono indicate nella tabella allegata.

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Indirizzi di specializzazione professionale (quinto anno):

1) progettazione e controllo del farmaco:

1 annualità (disciplina con esercitazioni) nel settore scientifico-disciplinare C07X chimica farmaceutica;

1 annualità nel settore scientifico-disciplinare C07X chimica farmaceutica;

2 moduli semestrali nel settore scientifico-disciplinare C07X chimica farmaceutica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C03X chimica generale e inorganica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C05X chimica organica;

2) tecnologico farmaceutico applicativo:

1 annualità (disciplina con esercitazioni) nel settore scientifico-disciplinare C08X farmaceutico tecnologico applicativo;

4 moduli semestrali nel settore scientifico-disciplinare C08X farmaceutico tecnologico applicativo;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C03X chimica generale e inorganica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C05X chimica organica;

3) chimico alimentare cosmetologico:

1 modulo semestrale (disciplina con esercitazioni) nel settore scientifico-disciplinare C09X chimica bromatologica;

1 modulo semestrale (disciplina con esercitazioni) nel settore scientifico-disciplinare C08X farmaceutica tecnologico applicativo;

1 annualità nel settore scientifico-disciplinare C09X chimica bromatologica;

1 annualità nel settore scientifico-disciplinare C08X farmaceutico tecnologico applicativo;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C09X chimica bromatologica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico disciplinare C01A chimica analitica;

4) chimico-biologico applicativo:

1 annualità (disciplina con esercitazioni) nel settore scientifico-disciplinare E05A biochimica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare E05A biochimica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare E04B biologia molecolare;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare E05B biochimica clinica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare F04A patologia generale;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C03X chimica generale e inorganica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C05X chimica organica;

5) farmacologico:

1 annualità (disciplina con esercitazioni) nel settore scientifico-disciplinare E07X farmacologia;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare E07X farmacologia;

2 moduli semestrali nel settore scientifico-disciplinare E08X biologia farmaceutica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C07X chimica farmaceutica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare C02X chimica fisica;

1 modulo semestrale nel settore scientifico-disciplinare F05X microbiologia e microbiologia clinica.

TABELLA DELLE DISCIPLINE DA DESUMERE DAI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI RIPORTATI NELL'ART. 5 DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE.

A01B Algebra:

istituzioni di matematiche (settore A01B);
matematica (settore A01B).

A01C Geometria:

istituzioni di matematiche (settore A01C);
matematica (settore A01C).

A02A Analisi matematica:

istituzioni di matematiche (settore A02A);
matematica (settore A02A).

A02B Probabilità e statistica matematica:

istituzioni di matematiche (settore A02B);
matematica (settore A02B).

A03X Fisica matematica:

istituzioni di matematiche (settore A03X);
matematica (settore A03X).

B01B Fisica:

fisica.

C01A Chimica analitica:

chemiometria (settore C01A);
chimica analitica;
chimica analitica degli inquinanti;
chimica analitica clinica;
chimica analitica separativa;
chimica analitica strumentale;
chimica bioanalitica;
laboratorio di chimica analitica strumentale.

C02X Chimica fisica:

chimica computazionale;
chimica fisica;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
chimica fisica della catalisi;
chimica supramolecolare (settore C02X);
cinetica chimica e dinamica molecolare;
elettrochimica;
fotochimica (settore C02X);
laboratorio di chimica fisica;
termodinamica chimica.

C03X Chimica generale ed inorganica:

chimica bioinorganica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei materiali;
chimica delle radiazioni;
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica;
chimica metallorganica;
chimica supramolecolare (settore C03X);
fotochimica (settore C03X);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica (settore C03X);
laboratorio di chimica inorganica;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
metodi fisici in chimica inorganica;
radiochimica;
sintesi e tecniche speciali inorganiche;
stereochimica (settore C03X);
strutturistica chimica (settore C03X).

C05X Chimica organica:

chemiometria (settore C05X);
chimica biorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei composti organometallici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica organica;
chimica organica applicata;
chimica organica fisica;
chimica supramolecolare (settore C05X);
fotochimica (settore C05X);
laboratorio di chimica organica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
metodi computazionali in chimica organica;
metodi fisici in chimica organica;
sintesi e tecniche speciali organiche;
stereochimica (settore C05X).

C07X Chimica farmaceutica:

analisi chimico-tossicologica;
analisi dei farmaci;
analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
analisi dei medicinali;

basi molecolari dell'attività dei farmaci;
biotecnologie farmaceutiche (settore C07X);
chimica biofarmaceutica;
chimica dei recettori,
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica tossicologica;
complementi di chimica farmaceutica,
fitochimica (settore C07X);
fitofarmacia (settore C07X);
laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci:
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
metodologie speciali in analisi farmaceutica;
progettazione e sintesi di farmaci;
stereochimica farmaceutica;

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo:
analisi dei prodotti cosmetici;
biotecnologie farmaceutiche (settore C08X);
brevettistica farmaceutica;
chimica dei prodotti cosmetici;
chimica farmaceutica applicata;
chimica farmaceutica industriale;
chimica tossicologica industriale;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
formulazione e legislazione dei prodotti cosmetici;
impianti dell'industria farmaceutica;
polimeri di interesse farmaceutico;
tecnologia socio-economia e legislazione farmaceutiche;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

C09X Chimica bromatologica:
analisi chimica degli alimenti;
chimica bromatologica;
chimica degli alimenti;
chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
chimica idrologica;
prodotti dietetici.

E02A Zoologia:
biologia animale (settore E02A);
zoologia;
zoologia generale.

E04A Fisiologia generale:
fisiologia della nutrizione (settore E04A);
fisiologia molecolare;
fisiologia generale;
laboratorio di tecniche fisiologiche.

E05A Biochimica:
biochimica;
biochimica ambientale;
biochimica applicata;
biochimica cellulare;
biochimica comparata;
biochimica degli alimenti,
biochimica della nutrizione (settore E05A);
biochimica industriale (settore E05A);
biochimica inorganica;
biochimica sistematica umana (settore E05A);
biofisica (settore E05A);
chimica biologica;
enzimologia;
metodologie biochimiche (settore E05A);
neurochimica (settore E05A);
propedeutica biochimica.

E05B Biochimica clinica:
analisi automatizzate;
analisi chimico-cliniche;
biochimica clinica;
metodologia diagnostica molecolare;
metodologie biochimiche (settore E05B);
tecniche di analisi automatizzate.

E07X Farmacologia:
biotecnologie farmacologiche;
chemioterapia;
farmacocinetica;
farmacognosia (settore E07X);
farmacologia;
farmacologia applicata;
farmacologia cellulare e molecolare;
farmacologia clinica;
farmacologia e farmacognosia;
farmacologia e farmacoterapia;
farmacologia endocrina;
metodologie di monitoraggio dei farmaci;
metodologie farmacologiche e farmacognostiche;
neuropsicofarmacologia;
saggi e dosaggi farmacologici;
saggi farmacologici e farmacognostici;
tossicologia;
tossicologia cellulare;
tossicologia clinica;
tossicologia ed analisi tossicologica.

E08X Biologia farmaceutica:
biologia vegetale (settore E08X);
biotecnologie delle piante officinali;
botanica farmaceutica;
botanica farmaceutica applicata;
etnobotanica;
farmacognosia (settore E08X);
fitochimica (settore E08X);
fitofarmacia (settore E08X);
flora medicinale regionale;
saggi e dosaggi farmacognostici;

E09A Anatomia umana:
anatomia umana.

E12X Microbiologia generale:
microbiologia ambientale (settore E12X);
microbiologia applicata (settore E12X);
microbiologia generale (settore E12X);
tecniche microbiologiche (settore E12X).

E13X Biologia applicata.
biologia animale (settore E13X);
biologia applicata;
biologia cellulare (settore E13X);
biologia generale (settore E13X).

F04A Patologia generale:
fisiopatologia generale;
immunologia;
patologia generale.

F05X Microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia applicata (settore F05X);
microbiologia e parassitologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il rettore: TECCE

96A4923

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri.

Martedì 23 luglio 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Halima Mohammed, ambasciatore della Repubblica federale di Etiopia, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 23 luglio 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Torsten Örn, ambasciatore del Regno di Svezia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 23 luglio 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alberto Zalamea, ambasciatore della Repubblica di Colombia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 23 luglio 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Zia Ispahani, ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 23 luglio 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Giulio Cesare di Lorenzo Badia, ambasciatore del Sovrano militare Ordine di Malta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 23 luglio 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Thomas Richardson, ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 23 luglio 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Dante Martinelli, ambasciatore della Confederazione Svizzera, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 23 luglio 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carlos Brugnini Garcia Lagos, ambasciatore della Repubblica Orientale dell'Uruguay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

96A4914

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Marisa Bellisario», in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1996 al n. 768, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Marisa Bellisario», con sede in Roma, ed è stato approvato il relativo statuto.

96A4905

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° giugno 1996, n. 297, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo».

Il decreto-legge 1° giugno 1996, n. 297, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 1° giugno 1996.

96A4974

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 luglio 1996 Cannizzo Marco, notaio residente nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Acireale, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

96A4937

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 luglio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1519,06
ECU	1944,40
Marco tedesco	1033,73
Franco francese	304,48
Lira sterlina	2367,61
Fiorino olandese	921,03
Franco belga	50,151
Peseta spagnola	12,110
Corona danese	267,49
Lira irlandese	2463,00
Dracma greca	6,480
Escudo portoghese	10,028
Dollaro canadese	1104,93
Yen giapponese	14,221
Franco svizzero	1278,13
Scellino austriaco	146,88
Corona norvegese	239,18
Corona svedese	230,51
Marco finlandese	339,15
Dollaro australiano	1176,06

96A5022

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreti ministeriali 2 luglio 1996:

il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1945, registro n. 2, foglio n. 286, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1945, disp. 14, pag. 1261, col quale fu concessa la medaglia di bronzo al valor militare «sul campo» al bersagliere Castaldello Giuseppe e modificato nel senso che il cognome dell'interessato è Gastaldello e non Castaldello;

il regio decreto 27 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1942, registro n. 18, foglio n. 133, col quale fu concessa la medaglia d'argento al valor militare al tenente Bergamini Otello è modificato nel senso che il cognome ed il luogo di nascita dell'interessato sono: Bergamin e non Bergamini; Piazzola sul Brenta (Padova) e non Piazzuola sul Brenta (Padova);

il decreto presidenziale 19 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1951, registro n. 32, foglio n. 172, col quale fu concessa la croce al valor militare a Cerutti Michele di Giuseppe e di Vaschietti Maria, da Carmagnola (Torino), è modificato nel senso che il cognome del decorato e Cerruti ed il cognome della madre è Vaschetti.

96A4906

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale della «S.r.l. Magazzini di Felizzano», con sede in Voghera (Pavia), via Dal Verme, 36, con impianto sito in Felizzano (Alessandria), Regione Mulini, 26.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996 è stato elevato a lire 500 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. «Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi», con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), s.s. 211 della Lomellina, km 2,200, via del Fossato.

96A4907

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio 1995 al 23 dicembre 1995, della S.p.a. Icot, con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro, Ravenna, Roma.

Parere comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a Icot, con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro, Ravenna e Roma, per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Icot, con sede in Forlì e unità di Ferrara, Forlì, Pesaro, Ravenna e Roma, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 23 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995 e del 4 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 18380/2,

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 24 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Fap Praticus dal 2 ottobre 1995 Ponteggi Dalmine S.p.a., con sede in Graffignana (Milano) e unità di Graffignana (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 23 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 17 luglio 1995 al 16 luglio 1996, della S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, con sede in Besana Brianza (Milano) e unità di Besana Brianza (Milano).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, con sede in Besana Brianza (Milano) e unità di Besana Brianza (Milano), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza 17 luglio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 17 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, con sede in Besana Brianza (Milano) e unità di Besana Brianza (Milano), per il periodo dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 17 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità di Udine, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19689, articoli 1 e 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore di 9 lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla S.r.l. Imet, con sede in Genova e unità in Genova, Siracusa, Taranto e Venezia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 novembre 1994 al 16 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità in Arbatax (Nuoro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1994 al 17 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 settembre 1995 al 13 novembre 1995.

I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20586 del 10 maggio 1996, il decreto ministeriale n. 19881 del 24 gennaio 1996, il decreto ministeriale n. 19882 del 24 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Senitas Electric, con sede in Pero (Milano) e unità in Pero (Milano), per un massimo di 18 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana infissi, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e unità in Borghetto Barbera località Leigozze (Alessandria) per un massimo di 15 dipendenti e Cisano sul Neva (Savona) per un massimo di 22 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Chinaglia Ugo di Manzi Adua & C., con sede in Domodossola (Novara) e unità in Domodossola (Novara), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mapier Alu, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità in San Giovanni in Persiceto (Bologna), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 ottobre 1995 al 26 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vecleont, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unità in Trino Vercellese (Vercelli), per un massimo di 45 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara) e unità in Baveno (Novara), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massarenti e Ballerini, con sede in Podenzano (Piacenza) e unità in Podenzano (Piacenza), per un massimo di 60 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 luglio 1996 al 5 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità in Milano, per un massimo di 4 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unità in Abano Terme (Padova) per un massimo di 684 dipendenti, Firenze per un massimo di un dipendente e Roma per un massimo di 3 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1996 al 20 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unità in Abano Terme (Padova) per un massimo di 684 dipendenti, Firenze per un massimo di un dipendente e Roma per un massimo di 3 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1995 al 10 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 è revocato il provvedimento di reiezione del 14 febbraio 1996 avverso l'istanza presentata dalla S.p.a. Italiana manifatture.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 1996, n. 300, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in Colonnella (Teramo) e unità in Colonnella (Teramo) e Roseto degli Abruzzi (Teramo), per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni a decorrere dal 1° dicembre 1995 e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 agosto 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus, con sede in Roma e unità in Milano e Roma, per il periodo dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni meridionali, con sede in Napoli e unità in Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della S.p.a. Te.S., con sede in Cagliari e unità in Porto Torres (Sassari).

Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Te.S., con sede in Cagliari e unità in Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 18 agosto 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 6 giugno 1994, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A4912

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 15 giugno 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica, sede in Palermo, unità di Caltanissetta, Messina e Palermo, per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 agosto 1996.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1996, della ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste e Udine.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventidue lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste e Udine, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, sono ammessi al solo beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, due lavoratori - giornalisti dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

96A4910

Approvazione del nuovo statuto della Lega nazionale cooperative e mutue, in Roma

Con decreto ministeriale 18 luglio 1996 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, il nuovo testo dello statuto della Lega nazionale delle cooperative e mutue, con sede in Roma, contenente le modifiche deliberate dal XXXIV congresso nazionale dell'Associazione, svoltosi a Roma nei giorni 6, 7 e 8 marzo 1995.

96A4968

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 18 luglio 1996 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo dello statuto dell'Unione nazionale cooperative italiane, con sede in Roma, contenente le modifiche deliberate dal IV congresso nazionale dell'Associazione, svoltosi a Roma dal 21 al 23 giugno 1995.

96A4989

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Reggio Calabria è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: H04X - teoria dei sistemi di trasporto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4983

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 12 giugno 1996 dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 1996).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 49, seconda colonna, dove è scritto: «3 - *Laura* in psicologia.», leggasi: «3 - *Laurea* in psicologia.»; inoltre, a pag. 50, prima colonna, dove è scritto: «M11A *Sociologia* dello sviluppo e dell'educazione;», leggasi: «M11A *Psicologia* dello sviluppo e dell'educazione;».

96A4984

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 9 0 9 6 *

L. 1.400